

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo – Soc. Coop.

Viale della Vittoria, 21 – 00036 - Palestrina (RM)

Tel.: 06 953001 - Fax: 06 9535188

Email: info@bancacentrolazio.net - Sito internet: www.bancacentrolazio.net

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 201/09

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 454 - cod. ABI 08716

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161183

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Consulenza viene prestato dalla Banca mediante l'analisi dei Dati dell'Impresa e consiste nell'agevolare la compilazione dei Documenti e Moduli che il Cliente è tenuto a comunicare all'Ente Garante, verificando ad esempio il rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi dell'Impresa, ai fini della richiesta di agevolazione, nonché delle verifiche ispettive se e quando disposte dall'Ente Garante. La richiesta di agevolazione ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 presso l'Ente Garante, secondo la modulistica predisposta dall'Ente Garante stesso è preliminare rispetto alla concessione da parte della Banca del Finanziamento;

Il Servizio di Consulenza viene prestato dalla Banca al Cliente esclusivamente in relazione alla singola operazione di Finanziamento. Per l'erogazione del Servizio di Consulenza, il Cliente può contattare, anche via e-mail o PEC, il proprio Gestore di riferimento;

Il Gestore, ricevuta la richiesta del Cliente, lo invita presso le proprie dipendenze per effettuare l'analisi dei Dati dell'Impresa e lo supporta nella compilazione dei Documenti e Moduli che il Cliente comunica, su supporto durevole, all'Ente Garante;

Al fine di consentire alla Banca il corretto espletamento dell'incarico di cui al Servizio di Consulenza, il Cliente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gestore dell'avvio dell'attività ispettiva e/o di controllo avviata nei confronti dell'Impresa da parte dell'Ente Garante;

Il Servizio è reso a titolo oneroso secondo quanto previsto nel successivo art. 8 e nell'Allegato A al Contratto.

Resta espressamente escluso dal Servizio di Consulenza tutto quanto non richiesto dall'Ente Garante e/o non necessario ai fini della richiesta di agevolazione presso l'Ente Garante stesso e/o della verifica ispettiva e/o controllo da parte dell'Ente Garante e quanto non espressamente previsto dal Contratto.

Rischi connessi alle operazioni presso l'Ente Garante

Qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, la Garanzia dell'Ente Garante può essere su disposizione dello stesso revocata, con facoltà per la Banca, se previsto dal contratto di Finanziamento, di recedere dal contratto di Finanziamento e conseguente obbligo del Cliente di rimborsare immediatamente alla Banca tutto il capitale, nonché qualsiasi importo erogato e gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto di Finanziamento.

I Suggerimenti Personalizzati formulati dalla Banca in esecuzione del Servizio di Consulenza non vincolano il Cliente, che può sempre dare o meno esecuzione agli stessi, rimanendo di esclusiva competenza del Cliente ogni decisione in merito ai Dati dell'Impresa da comunicare all'Ente Garante e rimanendo parimenti a carico dello stesso le responsabilità conseguenti alla scelta.

Il Cliente rimane esclusivamente responsabile della veridicità dei Dati dell'Impresa inseriti o dichiarati all'interno dei Documenti e Moduli. Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca assume nei confronti del Cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto, il Cliente si assume tutti i rischi connessi alle operazioni oggetto dei Suggerimenti Personalizzati, fra i quali, a titolo esemplificativo, il mancato soddisfacimento dei requisiti di accesso alla garanzia offerta dall'Ente Garante e/o la revoca della garanzia prestata dall'Ente Garante e/o sanzioni da parte dell'Ente Garante stesso a seguito dell'espletamento dell'attività ispettiva e/o di controllo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per la prestazione del servizio di consulenza in materia crediti assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI o da SACE SupportItalia

Per il Servizio di Consulenza il Cliente è tenuto al pagamento a favore della Banca del Corrispettivo come da Tabella di seguito indicata:

	Corrispettivo
Finanziamento del valore complessivo fino a euro 100.000,00	€ 700,00
Finanziamento del valore complessivo fino a euro 500.000,00	€ 4.000,00
Finanziamento del valore complessivo fino a euro 1.000.000,00	€ 8.000,00
Finanziamento del valore complessivo oltre euro 1.000.000,00	€ 20.000,00

Il Corrispettivo è determinato in base al valore del Finanziamento richiesto alla Banca, assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia o da garanzia SACE SupportItalia ed è calcolato in misura fissa e una tantum.

Il Corrispettivo è riferito alla singola operazione di Finanziamento e matura interamente all'atto della concessione del Finanziamento; pertanto, in caso di mancata concessione del Finanziamento, alla Banca non spetta alcun Corrispettivo.

Fermo quanto sopra, in caso di revoca, risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo del Contratto, così come di estinzione anticipata anche parziale del Finanziamento, il Cliente non potrà richiedere alla Banca alcun rimborso, neppure parziale, del Corrispettivo.

Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il Contratto ha durata pari all'ultimo adempimento previsto dal Servizio di Consulenza, terminato il quale si estingue. A fini di chiarezza, si precisa che il Contratto, in ogni caso, si estinguerà automaticamente a seguito dell'estinzione, per qualsivoglia ragione, del Finanziamento. Ciascuna Parte può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC). In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicate le attività eseguite anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Risoluzione del Contratto

Costituisce condizione risolutiva automatica del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., la mancata concessione da parte della Banca del Finanziamento richiesto dal Cliente.

Altre cause di risoluzione automatica sono la risoluzione del contratto di Finanziamento, l'estinzione, la cessazione, la cancellazione dell'Impresa dal Registro delle Imprese, dal momento in cui la Banca ne viene a conoscenza, fatti salvi gli effetti ai sensi dell'art. 1729 c.c.

La risoluzione prevista agli artt. 10.1 e 10.2 è automatica e alcuna comunicazione a tal fine è dovuta da parte della Banca.

La Banca avrà diritto di risolvere immediatamente il contratto quando:

- il Cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dall'art. 4.1, con riguardo alla sua identificazione ai fini antiriciclaggio;
- il Cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dall'art. 8 e dall'Allegato A del Contratto, con riferimento agli adempimenti richiesti ai fini del versamento del Corrispettivo;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;

Tutte le spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti derivanti dal presente Contratto, tanto giudiziali quanto stragiudiziali, ripetibili e non, saranno interamente a carico del Cliente, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio, sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti.

Dichiarazioni del cliente e manleva della Banca

Il Cliente dichiara di aver ben compreso che il Servizio di Consulenza si pone come accessorio al Finanziamento che ha già richiesto alla Banca e facoltativo rispetto ad esso.

La stipula del presente contratto o il servizio offerto dalla Banca non costituisce in alcun modo una valutazione del merito di credito del Cliente, tantomeno un impegno della Banca alla concessione di affidamenti o altra forma di agevolazione creditizia.

Il Cliente rimane esclusivamente responsabile delle dichiarazioni, dati ed ogni altro contenuto dei Documenti e Moduli, manlevando la Banca da qualsivoglia conseguenza o responsabilità possa derivare all'impresa dagli stessi, a titolo esemplificativo, da informazioni inesatte, non veritiere, mancanti anche parzialmente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

giorni 30

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO

Ufficio Reclami

Viale della Vittoria n. 21 – 00036 Palestrina (Roma)

e-mail: ufficioreclami@bancacentrolazio.net

pec: bancacentrolazio@pec.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

- **Parti:** la Banca e il/i Cliente/i congiuntamente considerati.
- **Garanzia SACE Supportitalia:** garanzia rilasciata da SACE S.p.A. a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, conforme a quanto previsto dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.
- **Fondo di garanzia:** Fondo istituito con L. 23 dicembre 1996, n. 662, assistito dalla garanzia dello Stato a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L'intervento del Fondo di Garanzia consente alle PMI di accedere ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia pubblica.
- **Enti Garanti:** SACE o il Fondo di Garanzia.
- **Gestore:** personale incaricato dalla Banca di assistere il Cliente in tutte le fasi di assistenza e verifica ispettiva previste dal Servizio di Consulenza.
- **Servizio di Consulenza:** servizio accessorio, facoltativo e non obbligatorio rispetto al finanziamento assistito dalla garanzia di un Ente Garante che il Cliente ha precedentemente richiesto alla Banca. Il Servizio consiste nell'assistenza al cliente nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria per presentare la richiesta di agevolazione/ammissione, secondo la modulistica predisposta dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o da SACE e nell'assistenza, in caso di verifica ispettiva e/o controllo documentale da parte di un Ente Garante, nel fornire informazioni, documenti e chiarimenti richiesti all'Impresa.
- **Finanziamento:** finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia (rilasciata sotto forma di fidejussione a prima richiesta dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale MCC per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, forma di garanzia prevista dall'art. 2, comma 100, lettera a) della L. n. 662/96 e art. 15 della L. n. 266/97) o da SACE (garanzia Supportitalia ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91) che il Cliente ha separatamente ed autonomamente richiesto alla Banca, prima della stipula del presente Contratto;
- **Dati dell'Impresa:** ogni informazione, dato, contenuto e quant'altro è riferito o possa riferirsi all'Impresa, inserito e/o dichiarato all'interno dei Documenti e Moduli.
- **Documenti e Moduli:** i documenti, i formulari e/o moduli, ivi compresi gli allegati, le lettere che il Cliente compila, inserendo i Dati dell'Impresa con assistenza della Banca ai fini della richiesta di agevolazione/ammissione presso un Ente Garante e/o in caso di verifica ispettiva dell'Ente Garante stesso.
- **Suggerimenti Personalizzati:** ogni raccomandazione o suggerimento della Banca in merito alla compilazione dei Documenti e Moduli, personalizzati in base alle caratteristiche dell'Impresa e del Finanziamento, non vincolanti per il Cliente.